

**TRIBUNALE DI MODENA**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 700 cpc**

**e richiesta ex art. 151 cpc.**

La sig.ra **TUMMINARO GIUSEPPA**, nata a Nicosia (EN) il 04/08/1976 (C.F.: TMMGPP76M44F892E) residente in Nicosia Via San Giovanni n. 11/A rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Giangrasso (C.F.: GNG FPP 73R11 F892D) pec: avv.filippogiangrasso@legalmail.it, del Foro di Enna, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Corazzari Francesca (C.F.: CRZFNC84C62F257N) PEC: [francesca.corazzari@ordineavvmodena.it](mailto:francesca.corazzari@ordineavvmodena.it) - FAX 059/7113706, sedente in Modena al Viale Giuseppe Verdi n. 15

**contro**

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A; c.f. 80185250588;
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Bologna, Via de' Castagnoli 1; c.f. 80062970373;
- 3) **Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna Ambito Territoriale Modena**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Modena, via Rainusso, 70/100 tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, via G. Reni, 4, pec: bologna@mailcert.avvocaturastato.it; c.f. **80009830367**;
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale della Toscana Ambito Territoriale Prato** in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Prato al Viale Borgovalsugana, 63/b, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze con sede in Via degli Arazzieri, 4 -pec.: firenze@mailcert.avvocaturastato.it; c.f. 80022410486;
- 5) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Palermo, Via Fattori n. 60 domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura



Distrettuale dello Stato di Palermo Via A. De Gasperi, 81,  
pec: palermo@mailcert.avvocaturastato.it; c.f. 80018500829;

6) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Ambito Territoriale Enna e Caltanissetta**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Enna, via Varisano n. 4, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta via Libertà, 174, pec: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it; c.f. 80002120865;

7) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Ambito Territoriale Siracusa**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente Siracusa in Via Tica, 149; c.f. 80001830894;

8) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Ambito Territoriale Catania**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Catania Via P. Mascagni 52, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina 149, pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it; c.f. 80008730873;

9) **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Ambito Territoriale Mantova**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente in Mantova – via Cocastelli, 15 domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia con sede in via Santa Caterina, 6 pec: brescia@mailcert.avvocaturastato.it; c.f. 80008730873;

#### E NEI CONFRONTI DI

tutti i contro interessati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella Fase zero, A, B, C del piano straordinario di assunzione di cui alla legge 107/2015 (cd Buona Scuola), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 fasi A, B, C e D nonché nel piano di mobilità 2017/2018 e per tutti i docenti successivamente assegnati in modo temporaneo o definitivo a sedi scolastiche degli ambiti provinciali di Enna, Catania e Siracusa ovvero negli ambiti della Regione Sicilia per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, per come formalizzato nel presente ricorso.

#### - *potenziali resistenti* -

La ricorrente, per come diremo nel presente ricorso, solo in data 16/06/2017 ha preso cognizione, a seguito della comunicazione dell'USP di Enna prot. U.0002736 del



16/06/2017 delle gravi e ripetute irregolarità che hanno caratterizzato le assunzioni di cui alla legge 107/15 e le successive fasi della mobilità 2016/2017 e 2017/2018

**per tali motivi espone e chiede quanto segue**

1. la ricorrente ha partecipato al piano assunzionale straordinario previsto dalla legge 107/2015, fasi B) e C) da GAE su ruolo primaria posto comune (**doc. n. 1 e 1bis**);
2. che a seguito della predetta domanda ha ricevuto, da parte del Dirigente Titolare USB dell'Emilia Romagna ambito 0011, proposta di assunzione ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C) nella provincia di Modena – scuola primaria- con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 (**doc. n. 2**) e successivamente assegnata in sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto Comprensivo I.C. 1<sup>a</sup> di Fiorano Modenese – MOIC832004 ove ha superato l'anno di prova;
3. che con ordinanza Ministeriale n. 241/2016 (**doc. 3**) il MIUR ha dettato la disciplina del Piano Straordinario di Mobilità per l'anno 2016/2017 in applicazione del C.C.N.I. sottoscritto l'08.04.2016 (**doc. 4**) entrambi in estratto prodotti;
4. la ricorrente, secondo la tempistica indicata, ha presentato domanda di mobilità territoriale anno scolastico 2016/2017 in fase C da GAE della scuola primaria (**doc. 5**) indicando 42 ambiti scolastici **e come primo ambito Sicilia 0011**;
5. che la domanda in questione è stata convalidata dall'U.S.P. di Modena che attribuiva un punteggio di punti 18 oltre 6 per il comune di ricongiungimento coniuge confermando, secondo le preferenze espresse, i 42 ambiti nazionali indicati (**doc. 6**);
6. che a seguito di detta mobilità la ricorrente, partecipante alla fase "C" da GAE, è stata assegnata presso l'ambito scolastico 0011 della Regione Emilia Romagna per come dimostrato dal bollettino ufficiale dei trasferimenti che qui si allega in estratto (**doc. 7**);
7. la ricorrente, con atto di reclamo - contestazione del 05.08.2016, ha impugnato il trasferimento presso l'Ufficio Scolastico Regione Emilia Romagna Ambito 00011 (**doc. 8**);
8. che con successiva comunicazione del 24/08/2016 (**doc. 9**), a seguito del risultato della mobilità 2016/2017, le è stata assegnata come sede definitiva l'ambito scolastico 0011 Regione Emilia Romagna presso la provincia di Modena (indicata al 29° posto della preferenza espressa) presso l'Istituto C. Fiorano Modenese – MOIC832004 ove ha sottoscritto regolare contratto;
9. che in data 01.09.2016, suo malgrado, ha dovuto prendere servizio presso detta istituzione;
10. che dal bollettino pubblicato dall'U.S.P. di Enna in data 29/07/2016 prot. n. 3759/1 (**doc. n. 10**), dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo seconda fase – B, C e D dell'art. 6 del C.C.N.I. -mobilità del personale- scuola primaria classe



EEEE posto comune per l'anno scolastico 2016/2017, nell'ambito territoriale Sicilia 0011 di Enna risultano assegnati senza precedenza alcuna, tra gli altri, i sotto indicati docenti ad eccezione della docente Puglisi Sabrina che usufruisce di precedenza prevista dal C.C.N.I.:

- Buttafuoco Maria nata il 25/06/1981 punti 16
- Capizzi Paolo nato il 11/08/1982 punti 12;
- Crisci Katia nata il 19/04/1983 punti 18 (punteggio errato per come infra diremo);
- Costa Maria Catena nata il 09/05/1982 punti 17;
- Ferrigno Daniela nata il 17/09/1983 punti 12;
- Lo Porto Maria Ausilia nata il 24/05/1982 punti 12;
- Lotario Basilia nata il 25/11/1975 punti 14
- Puglisi Sabrina nata il 04/04/1974 punti 21 -precedenza art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 ;

**11.** che tali punteggi trovano conferma nel bollettino nazionale pubblicato dal M.I.U.R. che in estratto si produce (**doc. n. 11**);

**12.** che la ricorrente in data 23/01/2017 ha richiesto all'U.R.S. della Sicilia, con istanza protocollata in data 25/01/17 al n. 1655, accesso agli atti (**doc. n. 12**) al fine di ottenere copia digitale delle domande territoriali per l'assegnazione ambito a livello nazionale dei sotto elencati docenti:

Regione	Provincia	Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Punteggio	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Tipo Posto	Descrizione e Tipo Posto
Sicilia	Enna	CRISCI	KATIA	19/04/1983	EN	18	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	COSTA	MARIA CATENA	09/05/1982		17	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	L'ACQUA	ROSA MARIA LUCIA	23/08/1968	EN	17	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	BUTTAFUOCO	MARIA	25/03/1981	EN	16	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	LOTARIO	BASILIA	25/11/1975	CT	14	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	CAPIZZI	PAOLO	11/08/1982	EN	12	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	FERRIGNO	DANIELA	17/09/1983	CL	12	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Enna	LO PORTO	MARIA AUSILIA	24/05/1982		12	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	NOTO	ORIANA	05/08/1979	EN	24	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	CICERO	MARILENA	24/12/1977	ME	23	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	DAINOTTO	ELISA	16/04/1973	EN	23	SIC0000011	SICILIA	AN	COMUNE



			ROSA					AMBITO 0011		
Sicilia	Enna	GIUNTA	GIULIANA	28/02/1984	EN	23	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	BARBAGALLO	BARBARA	10/01/1974	EN	22	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	PUGLISI	SABRINA	04/04/1974	EN	21	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Enna	SANTORO	CINZIA	25/02/1976	EN	21	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	PALERMO	ANNAMARIA	30/04/1979	CT	20	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	DIGANGI	GIACOMA	12/06/1979	EN	19	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE
Sicilia	Enna	FARACI	MARIANTO NELLA	22/09/1983	EN	19	SIC0000011	SICILIA AMBITO 0011	AN	COMUNE

**13.** che dopo diffida e messa in mora ai sensi dell'art. 328 c.p. del 22/02/2017 (**doc. n. 13**) l'U.S.R. della Sicilia trasmetteva in data 01/03/2017 le domande di mobilità provinciale dei sopra citati docenti dalle quali non poteva evincersi a quale fase del piano assunzionale avessero di fatto partecipato.

Si producono solo le domande dei docenti che interessano il presente giudizio e nello specifico: Buttafuoco, Capizzi, Crisci, Costa, Ferrigno, Lo Porto e Lotario (**doc. n. 14 e 14<sup>a-b-c-d-e-f-g</sup>**),

**14.** che per chiarire i termini della richiesta supra doc. n. 12 integrava, in data 03/03/2017, l'istanza di accesso agli atti (**doc. n. 15**) con la quale richiedeva specificatamente a quale fase del piano straordinario di assunzione i docenti della summenzionata lista avessero di fatto partecipato;

**15.** che a seguito dell'ulteriore diffida, finalmente, l'USP di Enna solo in data 16/06/2017 con prot. U 0002736 (**doc. 16**) comunicava via pec che “.... i docenti da Voi menzionati sono stati immessi in ruolo nella Fase C di assunzione della Legge 107 da concorso, tranne l'ins. Puglisi Sabrina immessa in ruolo da Gae nell'Ambito Territoriale di Mantova, ove si trova la documentazione richiesta. Si precisa che i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 ai sensi della Legge 107 nella fase C da Concorso sono stati individuati e comunicati all'Ufficio scrivente dall'USR per la Sicilia. Gli stessi hanno partecipato alla mobilità per l'anno scolastico 2016/17 ed hanno ottenuto l'assegnazione definitiva, tutti nell'ambito 011 della Provincia di Enna.” (**vedi istanza accesso atti di cui al doc. n. 15**);

**16.** che per come si evince da detta comunicazione dell'USP di Enna, tra gli altri, i docenti: Buttafuoco Maria, Capizzi Paolo, Crisci Katia, Costa Maria Catena, Ferrigno Daniela, Lo Porto Maria Ausilia e Lotario Basilia risultano immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase C **-da concorso-** del piano



assunzionale legge 107/15 mentre la docente Puglisi Sabrina, per come dimostreremo nel presente ricorso, risulta assunta in fase “A” e non in fase C contrariamente a quanto sostenuto dall’USP di Enna;

**17.** che i suddetti docenti, a differenza della ricorrente, che ha dovuto concorrere alla mobilità interprovinciale, hanno partecipato alla mobilità provinciale nell’anno 2016/2017 prevista dal C.C.N.I. e dall’O.M. 241 entrambi dell’8/4/16 a seguito della quale hanno ottenuto il riconoscimento dei seguenti punteggi:

(Buttafuoco Maria punti 16 + 6 Coniuge - 1^ preferenza espressa Sicilia 0012);

(Capizzi Paolo punti 12 + 6 ric. Coniuge - 1^ preferenza espressa Sicilia 0012);

(Crisci Katia punti 12 + 6 ricon. Coniuge - 1^ preferenza espressa Sicilia 0011);

(Costa Maria catena punti 17 + 6 Coniuge- 1^ preferenza espressa Sicilia 0012);(Ferrigno Daniela punti 12-1^ preferenza espressa Sicilia 0012)

(Lo Porto Maria Ausulia punti 12 - 1^ preferenza espressa Sicilia 0012);:

(Lotario Basilia punti 14 +6 Coniuge - 1^ preferenza espressa Sicilia 0012) – tutti assegnati all’ambito Sicilia 0011;

**18.** che per come, inoltre, si evince dalla documentazione degli Uffici scolastici provinciali della Sicilia -che si produce- le docenti sotto indicate hanno di fatto partecipato al piano assunzionale nell’anno 2015/2016 di cui alla legge 107/15 ottenendo la sede provvisoria per come segue:

**a-** la docente Cuscunà Loredana Enrica Rosa nata il 02/06/1969 fase di partecipazione “B” –da concorso– è stata assegnata su posto comune di sostegno -primaria- a Roma per come si evince dall’elenco degli aspiranti che hanno accettato la proposta di nomina per la fase “B” giusto prot. 20666 del 01/09/2015 dell’Ufficio scolastico Regionale per il Lazio Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma – numero 6 della lista - (**doc. n. 17**);

**b-** la docente Giordano Grazia nata il 13/12/1970 fase di partecipazione “A”–da GAE– è stata assegnata su posto comune di sostegno -primaria- ad Agrigento per come si evince dalla immissione in ruolo giusto prot. 0000101 del 05/08/2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento – numero 228 della lista – (**doc. n. 18**);

**c-** la docente Oliveri Maria Rosa fase di partecipazione “0” –da Concorso– assegnata su posto comune di sostegno -primaria- a Siracusa per come si evince dalla nomina a tempo indeterminato giusto prot. 6574 del 14/10/2015 dell’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia -Ufficio X- Ambito Territoriale di Siracusa -pos. graduatoria 577^ della lista - (**doc. n. 19**);

**d-** la docente Puglisi Sabrina nata il 04/04/1974 fase di partecipazione “A” – da GAE – è stata assegnata su posto comune -primaria- a Mantova per come si evince dalla nomina a tempo indeterminato giusto prot. 5448 del 13/08/2015



dell'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Mantova -numero 1 della lista -(doc. n.20);

**e-** la docente Bongiovanni Beatriz nata il 17/09/60 fase di partecipazione "0" –da GAE posto di sostegno – è stata individuata quale docente per contratto a tempo indeterminato ed assegnata nell'ambito territoriale di Catania per come dimostra il prot. 12410 del 25/08/2015 -seconda pagina della lista - (**doc. n. 21**);

**f-** la docente Baglieri Chiara fase di partecipazione "A"– da GAE –assegnata su posto comune -primaria- presso l'ambito Territoriale di Prato e Pistoia per come si evince dalla individuazione ed accettazione a tempo indeterminato giusta nota del 03/08/2015 pubblicata sul sito internet dell'Ufficio scolastico Regionale per la Toscana– Ambito Territoriale di Prato e Pistoia – numero 76 della lista- (**doc. n. 22**);

**g-** per ultimo la docente Argento Maria Adele nata il 05/03/1977 fase di partecipazione "0" –concorso– posto di sostegno è stata assegnata presso l'Ambito scolastico territoriale di Catania per come si evince dall'elenco dei nominati prot. 11029 del 03/08/2015 – numero 374 della lista -(**doc. n. 23**);

**19.** che dal bollettino ufficiale dei trasferimenti nazionali 2016/2017 - sede definitiva - fase "D" di cui si produce copia (doc. n.24) si apprende che le docenti:

Cuscunà Loredana Enrica Rosa e Giordano Grazia sono state assegnate nell'ambito Sicilia 0009; Oliveri Maria Rosa nell'ambito Sicilia 0006; Baglieri Chiara e Argento Maria Adele nell'ambito Sicilia 0026 e Bongiovanni Beatriz è stata assegnata nell'ambito Sicilia 0013 - foglio 4° del bollettino -.

Risulta partecipante alla fase "D", inclusa nel presente bollettino, anche la docente Puglisi Sabrina assegnata nell'ambito scolastico Sicilia 0011.

La ricorrente ha indicato nella domanda di mobilità 2016/2017, non solo come **prima** preferenza l'ambito Sicilia 0011, ma di seguito e gradatamente gli ambiti della Sicilia 0026, 0013, 0006, 0009 per come si evince dalla documentazione in atti prodotta vedendosi scavalcare ed illegittimamente estromessa da docenti partecipati alla successiva fase "D".

**20.** che la docente Tumminaro Giuseppa residente in Nicosia Prov. di Enna è coniugata con il sig. Vanadia Antonino con due figli minorenni per come dimostra lo stato di famiglia in autocertificazione (**doc. n. 25**);

**21.** che il figlio Stefano risulta affetto da ***" Deficit dell'attenzione e concentrazione con disturbi del comportamento ed irritabilità ed impulsività. Enuresi notturna. Tono dell'umore deflesso con tristezza e perdita d'interesse. Sentimenti di colpa e disistima con tendenza al ritiro sociale. Tale quadro patologico è compatibile con la sindrome da disadattamento causata dalla prolungata assenza della madre che il bambino vive con sentimenti abbandonici. Tale quadro patologico era già presente alla data 9/11/2016"*** Si consiglia continuare psicoterapia comportamentale e di ripristinare quelle condizioni ambientali che possano determinare un rapporto



continuativo e stabile con la figura materna per come certificato dal Centro Salute Mentale di Nicosia ASP di Enna rilasciato in data 21/06/2017 (**doc. n. 26**);

**22.** che secondo il calendario previsto, la ricorrente ha presentato domanda di mobilità 2017/2018 per la primaria, indicando come prima ENEE061017 -Scuola elementare Carmine in Nicosia – ricadente sempre nel bacino dell'ambito Sicilia 0011 e seconda preferenza espressa l'ambito Sicilia 0011(**doc. n. 27**);

**23.**che per come comunicato dal MIUR la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente per l'anno 2017/2018 non è stata accolta nonostante la ricorrente avesse indicato come prima preferenza una scuola ricadente nell'ambito Sicilia 0011 (**doc. 28**);

**24.** che in data 19/06/2017 la ricorrente con regolare pec formalizzava atto di reclamo – contestazione sul mancato trasferimento interprovinciale 2017/2018 nella sedi indicate e gradatamente scuola Elementare Carmine -primo posto - e come secondo posto (ambito Sicilia 0011) per la pregressa viziata procedura (**doc. n. 29**) ;

**26.** che, con Determina Sindacale numero 18/2016 del Comune di Nicosia, la ricorrente è stata nominata componente del consiglio di amministrazione della "Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia" (**doc. n. 30**) che richiama lo Statuto dell'A.S.S.P. prodotto in estratto (**doc. n. 31**)

**27.** che per come si evince nella domanda di mobilità 2017/2018 l'USP di Modena ha convalidato il diritto della ricorrente alla precedenza per cariche amministrative;

**28.** che in data 24/08/2016 è stato sottoscritto il CCRI – Regione Sicilia (**doc. n. 32**);

**29.** che l'USP di Catania con prot. 0017299 del 01/10/2016 pubblicava i movimenti annuali interprovinciali su posti di sostegno di scuola primaria dei docenti non in possesso dei titoli di specializzazione (**doc. n. 33**);

**30.** che l'USP di Siracusa con prot. 5269/2 del 15/09/2016 pubblicava i movimenti annuali interprovinciali su posti di sostegno di scuola primaria dei docenti non in possesso dei titoli di specializzazione (**doc. n. 34**);

Non v'è dubbio che la ricorrente, per come di seguito argomenteremo nel presente ricorso e dimostrato dalla documentazione in atti prodotta, abbia diritto all'assegnazione in uno degli ambiti provinciali di Enna nel rispetto della preferenza espressa nella domanda di mobilità 2016/2017 per l'assegnazione della sede definitiva **-primo ambito scolastico Sicilia 0011-** e/o nei successivi ambiti gradatamente indicati, non potendo trovare ingresso nel nostro ordinamento giuridico una evidente disparità di trattamento, che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra coloro che hanno partecipato al concorso 2012 (inseriti nella graduatoria di merito non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e coloro





che, invece, hanno conseguito a seguito di concorso precedentemente espletato (abilitante all'insegnamento), come la ricorrente nel 1999/2000, provenienti da GAE. Nella fase della mobilità l'unico criterio discriminante deve, quindi, essere quello del punteggio tra i partecipanti.

Nella fase della mobilità l'unico criterio discriminante deve, quindi, essere quello del punteggio tra i partecipanti.

La ricorrente, partecipante alla fase C, ha diritto, inoltre e comunque, alla precedenza della sede gradatamente indicata nella domanda di mobilità 2016/2017 per l'assegnazione della sede definitiva rispetto ai docenti assegnati illegittimamente negli ambiti scolastici Sicilia 0011, 0006, 0009, 0013 e 0026 partecipanti e movimentati tutti nella successiva fase "D".

Il tutto previa sospensione del provvedimento di trasferimento definitivo in Emilia Romagna ambito scolastico 0011 che ha comportato e che continuerebbe a comportare uno stravolgimento della vita personale e dell'intero nucleo familiare, nonché un illegittimo nocimento dei suoi diritti soggettivi e costituzionali di un soggetto particolarmente debole con danni morali e patrimoniali.

Invero la sig.ra Tumminaro Giuseppa a seguito della procedura di assunzione si è vista illegittimamente assegnare come sede provvisoria a Modena e nelle successive fasi di mobilità 2016/17 e 2017/18 confermata su Modena.

Non solo ha dovuto sopportare ( e sopporterà) costi insostenibili in proporzione al suo stipendio, ma ha dovuto anche abbandonare la sua famiglia con il marito disoccupato e il figlio Stefano, che a causa di tale trasferimento, ha sofferto e soffre di uno stato di abbandono per come dimostra il certificato medico allegato.

Si fa presente che sede di "partenza" per la mobilità 2017/18 è conseguente alle illegittime procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016, che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15.

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondate la domande sono le seguenti:

**1- Disparità di trattamento – Illegittimità del C.C.N.I. dell'8.4.2016 sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 e dell'O.M. n. 241 di pari data –**



**Conseguente illegittimità della mobilità 2017/2018 - Violazione del diritto soggettivo della ricorrente e violazione dei suoi diritti costituzionali – Disapplicazione dell’O.M. 241 del 8.4.2016 e delle norme del C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti - Violazione del principio di preferenza per maggior punteggio e/o per l’anzianità anagrafica a parità di punteggio. Violazione e falsa applicazione della normativa che disciplina la mobilità provinciale .**

Il C.C.N.I. sulla mobilità docenti per l’a.s. 2016/2017 dell’8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione costituente il bando della mobilità finalizzato all’assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015 hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti partecipanti (non vincitori) al concorso 2012 inseriti nella graduatoria di merito (non abilitante all’insegnamento per i non vincitori) e quelli, come la ricorrente, peraltro già in possesso del titolo abilitante a seguito del concorso del 1999/2000 a tal fine espletato provenienti dalle GAE che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Sulla mobilità, ai fini dell’assegnazione della sede definitiva, infatti, si consideri quanto segue.

L’art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell’a.s. 2015/2016 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che “... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale....”.

In effetti, nulla si dice, al comma 108 dei docenti di cui al comma 96 lettera a) cioè di quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012.

Ma, nel contempo, nulla si dice nemmeno che a costoro potesse applicarsi la disciplina ordinaria della mobilità provinciale, vale a dire quella prevista per i docenti assunti in via ordinaria ai sensi dell’art. 399 del T.U. sulla scuola di cui al D.Lgs n. 207/1994.



Ed infatti, al comma 73, la stessa legge n. 107/2015 ha indicato, espressamente, i docenti assunti nell'anno 2015/2016 a cui applicare la mobilità ordinaria in sede provinciale in questi ricomprendendo, oltre ai docenti assunti in via ordinaria (indicati come assunti in c.d. fase 0), esclusivamente, i docenti assunti in via straordinaria in c.d. fase A, in cui sono ricompresi sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 sia quelli provenienti dalle GAE.

Pertanto, se avesse voluto estendere la mobilità ordinaria in via provinciale anche ai docenti assunti in via straordinaria in fase B ed in fase C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (e solo per costoro), il legislatore della legge 107/2015 lo avrebbe precisato ed espressamente indicato.

D'altra parte, non si comprenderebbe una tale disparità di trattamento –che sarebbe illogica e contraddittoria– dal momento che lo stesso legislatore della legge 107/2015, per i docenti assunti in via straordinaria in fase A, non fa alcuna distinzione tra quelli provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae.

E sempre lo stesso legislatore, al comma 108, nel periodo successivo (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), dove si occupa dell'assegnazione provvisoria, disciplina tale istituto per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, in modo eguale, senza fare alcuna distinzione tra G.M. concorso 2012 e Gae, assicurando parità di trattamento.

Ed allora, può dirsi con certezza che la legge n. 107/2015, a differenza di quanto è dato leggere nell'art. 6 del C.C.N.I. del 8/4/2016 e quindi nell'O.M. n. 241 (artt. 8 e 9) di pari data, non prevede alcuna preferenza né fasi distinte tra i docenti assunti in via straordinaria in fase B e C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae; e meno che mai prevede una mobilità provinciale su i primi diversa da quella nazionale per i secondi.

Risulta solare la fraudolenta “riserva di posti” a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale.

Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia e migliaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza,



mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo, quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi viciniori.

Tra l'altro, ad esempio, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cautelare depositata il 12 dicembre 2016, ha ritenuto che non è giustificabile l'accantonamento dei posti per la mobilità, riconosciuto in favore dei docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso a cattedre del 2012 in danno degli assunti da GAE.

Le operazioni di mobilità, a detta del Tribunale di Roma, devono osservare il principio del merito, espresso dal punteggio posseduto in graduatoria dai docenti, non potendo questo essere mortificato dall'amministrazione con l'accantonamento di posti in favore di una determinata categoria di docenti. Accogliendo il ricorso il giudice del lavoro di Roma ha evidenziato che, così operando, l'Amministrazione ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, con la conseguente violazione dei principi di imparzialità e buona andamento dell'azione amministrativa nonché della stessa legge 107/2015.

Il Tribunale di Palermo con Ordinanza n. 47297 del 21/11/2016 ha accertato che: *“altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella Gae ma nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012 si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia (....) Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento”*

Per ultimo, il Tribunale di Ravenna con Ordinanza n. 443 del 3 febbraio 2017 e successivamente con Sentenza n. 192/2017 del 16/05/2017 sulla scia della consolidata giurisprudenza –Ordinanza Tribunale di Roma ex art. 700– ha accertato la disparità di trattamento tra docenti provenienti da GAE e docenti provenienti da G.M. 2012: *“le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del C.C.N.I.) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE, non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)”... “a parte gli assunti entro l'anno scolastico*



2014/15, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito (analogamente Tribunale di Roma). Dunque risulta possibile il sindacato giudiziale del C.C.N.I. e dell'O.M.”

A sancire, sulla scia della dominante giurisprudenza, la disparità di trattamento è intervenuto anche il Tribunale di Ragusa, il quale con la recentissima Ordinanza cautelare depositata in data 13/07/2017, ha *dichiarato l'illegittimità delle previsioni del CCNI dell'8 aprile 2016, nella parte in cui viene previsto un accantonamento di posti in favore dei docenti idonei inseriti nelle graduatorie del concorso 2012 e reclutati in fase C dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge di riforma 107/2015.*

Il Giudice del lavoro di Ragusa, condividendo le tesi difensive della parte ricorrente, ha rilevato una evidente disparità di trattamento tra i docenti reclutati in fase C del piano straordinario di assunzioni, tra coloro i quali erano inseriti nelle Gae e tra coloro i quali erano inseriti, da semplici idonei e non vincitori, nelle graduatorie di merito del concorso a cattedre del 2012.

Tra l'altro non può sottacersi nel caso in questione come la procedura di mobilità risulta già inficiata con l'assegnazione provvisoria nell'anno 2015/2016 e che la stessa illegittimità, per la evidente disparità di trattamento, si è riverberata a cascata sulla mobilità 2016/2017 e successivamente sulla mobilità 2017/2018.

Sulla mobilità 2017/2018, infatti, si fa presente che sede di “partenza” per la mobilità 2017/18 è conseguente alle illegittime procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016, che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15.

A parte ogni considerazione in ordine alla legittimità delle disposizioni che hanno previsto la suddivisione dei docenti in distinte categorie a seconda dell'anno di assunzione e delle graduatorie di provenienza, l'O.M. n. 241/16 ha creato una disparità di trattamento -certamente ingiustificata ed irrazionale- tra i docenti delle diverse categorie, riconoscendo (solo) agli assunti entro il 2014/15 la possibilità di proporre domanda di mobilità su scuola e (solo) agli idonei del concorso del 2012 di confermare la sede di titolarità nella provincia in cui avevano ottenuto l'assegnazione provvisoria, costringendo invece i neoassunti da GAE in fase C del piano assunzionale (proprio come la Sig.ra Tumminaro Giuseppa) a partecipare alla mobilità e a concorrere su tutti gli ambiti territoriali nazionali.



\*\*\*\*\*

**Sull'illegittimità e disapplicazione delle norme contrattuali e dell'O.M. n.241 del 8/4/2016 sulla mobilità, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, si consideri, ancora, quanto segue.**

Innanzitutto, si osserva che le operazioni di mobilità in questione, nella parte in cui, nella seconda fase, hanno distinto la posizione dei docenti provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti delle Gae, senza considerare il punteggio, sono illegittime. Per quanto si è detto, deve ritenersi pacifico che, illegittimamente, l'art. 6 del C.C.N.I. ha introdotto due fasi distinte di mobilità B e C tra le due categorie di cui qui si tratta, vale a dire i docenti assunti in via straordinaria (quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE) assunti in fase B e C. E lo stesso deve dirsi degli artt. 8 e 9 dell'O.M. n. 241.

Il suddetto art. 6, alla rubrica "FASE B", al comma 2, prevede che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. ..."*; mentre, alla rubrica "FASE C" prevede che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza; ..."*.

Quindi, l'O.M. n. 241, tra le altre cose, all'art. 9, prevede: al comma 9, che *"Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province"*; al comma 10, che *"Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali"*



*e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali.”.*

Dalla lettura di tali norme si desume che queste disciplinano delle precedenze non previste, assolutamente, dalla legge n.107/2015 e che, quindi, queste siano in chiara violazione con la legge stessa, con la conseguenza che tali norme (previste nel C.C.N.I. del 8/4/2016 della mobilità e nell'O.M. n. 241 di pari data) debbono ritenersi illegittime e come tali “**tamquam non esset**”, potendo il G.O., ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, disapplicarle.

Peraltro, espressamente, l'art. 1, comma 196, della stessa legge n. 107/2015, ha stabilito che “*Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.*”.

E' in considerazione di tali argomentazioni di diritto che si è espresso in via cautelare il Tar di Roma, investito della questione della illegittimità ed annullamento dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del C.C.N.I. di pari data, con le ordinanze citate in ricorso, che dopo il mese di dicembre potrebbe emettere le prime sentenze di merito. Non vi è, dunque, né vi potrebbe giammai essere alcuna differenza, in tema di mobilità, in ordine all'assegnazione della sede definitiva tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c) (e cioè nelle fasi B e C), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

In sostanza, anche in base alla legge 107/2015, deve valere il principio generale – che vale per tutti i concorsi e selezioni pubbliche – per il quale nella formazione delle graduatorie a tutti i partecipanti deve essere garantita la parità di trattamento, per cui tutti i docenti collocati nella graduatoria sulla mobilità 2016/2017, sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e sia quelli provenienti dalle GAE, devono partecipare alle operazioni di mobilità senza distinzione di fasi e a parità di condizioni su tutti gli ambiti a livello nazionale in base al punteggio.



Solo il punteggio, quindi, deve essere il criterio discriminante tra i partecipanti alla mobilità 2016/2017.

Sul punto fa chiarezza, per ultimo, la recentissima Sentenza del Tribunale di Brescia n. 747-2017 del 01 giugno 2017 che afferma: *“Il provvedimento di assegnazione effettuato mediante il cd. “algoritmo” deve avvenire attraverso l’individuazione del punteggio più alto in riferimento a ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze del docente. Diversamente tal provvedimento è in contrasto con i principi espressi nell’art. 97 Cost. in relazione all’art. 28 D.P.R. n. 487 del 1994, secondo cui la P.A., nelle procedure concorsuali, deve accontentare prioritariamente chi ha un punteggio maggiore.*

A conforto di ciò si osserva che, nelle more della decisione nel merito da parte del Tar di Roma ed in linea con le ordinanze cautelari segnalate in ricorso, sono stati emanati alcuni provvedimenti dei Giudici del Lavoro che hanno accolto i ricorsi favorevolmente alla posizione dei docenti provenienti dalle Gae con punteggio superiore -o pari con precedenza dell’età anagrafica- rispetto a quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (nelle operazioni di mobilità della fase B e C), condividendo, quindi, le superiori considerazioni di diritto.

Peraltro, prima di tali decisioni, una recentissimamente sentenza della S.C., in materia di pubblico impiego privatizzato, aveva fissato il principio generale per il quale *“Per quanto riguarda le assunzioni presso le P.A., nel caso di graduatorie successive ed ancora vigenti, i giudici della Cassazione, rinviando alla Corte d’appello di Roma la sentenza davanti a loro impugnata, hanno stabilito il seguente principio di diritto al quale la Corte territoriale dovrà attenersi: “In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la P.A. stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura di posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere prima (seguendo l’indirizzo applicativo dettato dagli artt. 2 della circolare della Funzione pubblica del 31 gennaio 1992 n. 8498 e della Circolare della*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993 n. 7).*” (**Cass. civ., sez. lav., 12.1.2016 n. 280**).

E proprio in linea con tale principio di diritto, come si è detto, per casi identici a quello di cui si tratta, la giurisprudenza di merito si è pronunciata nel senso di ritenere illegittima ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento, anche quella operata nella fase B e C della mobilità di cui qui si tratta, ritenendo essere legittimo il solo criterio discrezionale del punteggio in graduatoria che tiene conto dell’anzianità di servizio, dei titoli del servizio, delle situazioni familiari e personali (cfr. Tribunale del Lavoro di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale del Lavoro di Brindisi, ordinanza dell’11.10.2016; Tribunale del Lavoro di Taranto, ordinanza del 20.9.2016). Per ultimo si segnala l’ordinanza del 31.10.2016 del Tribunale del Lavoro di Patti che ha deciso un caso sostanzialmente identico a quello di cui qui si tratta.

Per completezza di difesa (a conforto che la censurata discriminazione non trova fondamento alcuno e che anzi è manifestamente illegittima non solo sotto il profilo del diritto di uguaglianza tra lavoratori ex artt. 3 e 4 della Costituzione, ma anche sotto il profilo dell’imparzialità e buon andamento della P.A. ex at. 97 della Costituzione), appare opportuno precisare, ancora, quanto segue.

Innanzitutto, va chiarito che i contro interessati provenienti dalla G.M. del concorso (solo a cattedre) 2012 non sono vincitori del concorso medesimo (perché altrimenti sarebbero stati già titolari di cattedra e non assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015), ma, soltanto, partecipanti allo stesso e collocati nella relativa graduatoria di tale concorso.

Ciò precisato, si osserva che già solo questo sancisce l’illegittima disparità di trattamento, non comprendendosi il perché i docenti (peraltro più giovani) provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli (più anziani) provenienti dalle GAE - **peraltro, anche più titolati non solo perché hanno superato uno e/o più (nel caso di specie uno nel 1999/2000) concorsi per titoli ed esami, per di più abilitanti all’insegnamento, ma anche per anzianità di servizio** - che, addirittura, in base al punteggio ottenuto in sede di operazioni di mobilità, si pongono in graduatoria (nella specie, quella



della mobilità docenti pubblicata il 29.7.2016 dall'USP di Enna già prodotta) in posizione migliore o pari (e ciò, peraltro, stranamente, riscontrandosi soltanto per gli assunti in fase B e C e non anche per gli assunti in fase A).

Ma vi è di più.

Si consideri che, come si evince dal relativo bando, il concorso del 2012 era un concorso, su base regionale, finalizzato esclusivamente all'assegnazione delle cattedre messe a disposizione, senza alcuna abilitazione all'insegnamento per i partecipanti non vincitori.

Infatti, il bando di concorso, contenuto nel D.M. n. 82 del 24.9.2012 (**doc. n. 35**), richiama in premessa, il D.I. n. 460 del 24.11.1998 (**doc. n. 36**) entrambi in estratto prodotti e che disciplinano tutti i concorsi a cattedra. L'art. 5 di tale D.I. prevede che *“Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento”*. Il che sta a significare che i partecipanti al concorso in questione, non vincitori, privi di abilitazione, restano tali anche dopo il concorso.

Sicché, costoro non solo non sono vincitori del concorso, ma, in quanto non vincitori, non sono nemmeno abilitati all'insegnamento (salvo che non lo fossero per altro titolo).

Pertanto, gli idonei del concorso del 2012 non vantano, quindi, un diritto al ruolo (concorso per la copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente - Decreto Direttore Generale MIUR n. 82 del 24/09/2012 - G.U. n. 75 25/09/2012) sia in quanto il concorso del 2012 dava, per come detto, solo ai vincitori titolo ad essere assunto: *“Il vincitore del concorso, che risulti in regola con la prescritta documentazione, ha titolo ad essere assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del vigente C.c.n.l. del comparto scuola”* (art. 14, DDG Miur n. 82 del 24/09/2012); sia in quanto per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato «va confermato il principio per cui non sussiste un diritto soggettivo pieno alla assunzione degli idonei mediante scorrimento che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e della disponibilità di posti in organico» (Consiglio di Stato, sez. VI,



sentenza 9 aprile 2015, n. 1796; ma anche ex pluribus Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 53; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5320)

Come dianzi evidenziato, si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto. Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso. Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 (**doc. 36 bis**) è stato previsto che "i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ...". Appare quindi ictu oculi come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

Per cui, già solo per questo, la posizione dei docenti collocati nelle GAE avrebbe dovuto essere, semmai, più considerevole di tutela di quella dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012.

D'altronde, la "ratio" della legge n. 107/2015 (la cui emanazione è figlia della disciplina comunitaria e conseguenza delle sanzioni inflitte all'Italia dall'Unione Europea riguardo ai contratti a termine ripetuti nel tempo riguardanti, per l'appunto, i docenti provenienti dalle GAE) era quella dell'eliminazione del precariato, tant'è che, in un primo momento, era destinata soltanto ai docenti collocati nelle



graduatorie ad esaurimento per l'assunzione del personale ivi collocato (tutti abilitati all'insegnamento in base alla partecipazione ad uno o più concorsi per titoli ed esami a tale scopo finalizzati).

Solo in via di emendamento la disciplina dell'assunzione straordinaria di cui alla legge n. 107/2015 è stata estesa anche ai soggetti partecipanti al concorso 2012 e collocati nella graduatoria di merito, che ne hanno potuto beneficiare.

Così facendo il legislatore (la cui finalità, su "input" comunitario, si ripete, era quella eliminare la stipula dei contratti a termine reiterati nel tempo) ha consentito l'assunzione, con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015, anche di tale personale non abilitato e non precario – invece il personale proveniente dalle Gae, prima del piano assunzionale 2015/2016, erano i soli docenti precari pluridecennali, con esperienza di insegnamento e con rilevante punteggio acquisito, e legittima aspettativa di assunzione ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e s.m.i., comunque con anzianità di iscrizione e di collocazione in graduatoria superiore ed tutti abilitati all'insegnamento avendo superato, quanto meno, il concorso abilitante per titoli ed esami del 1999/2000.

Pertanto, se questi docenti sono stati avvantaggiati per aver potuto partecipare, pur non essendo abilitati all'insegnamento, all'assunzione straordinaria 2015/2016, appare paradossale che questi stessi, adesso, possano vantare una posizione di vantaggio rispetto alla ricorrente, titolare di concorso abilitante risalente all'anno 1999/2000, con anzianità di collocamento nelle graduatorie della GAE di gran lunga maggiore, con un'anzianità servizio non paragonabile e con punteggio di mobilità pari o grandemente superiore.

In conclusione, è pacifico che, così facendo (l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 ed il C.C.N.I. di pari data, da questa recepito), è stata introdotta un'illegittima disparità di trattamento tra le predette due categorie di docenti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi (quelli provenienti dal concorso 2012) ai danni dei secondi (quelli provenienti dalle Gae).

Ed infatti, così procedendo, **solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012, e cioè da un concorso successivo, è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata), pur non essendo così previsto dalla legge n. 107/15, la scelta dei posti disponibili**



**nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, mentre i secondi (provenienti da GAE), come la ricorrente, pur essendo in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria conseguita nell'anno 1999/2000 a seguito di apposito concorso pubblico per titoli ed esami, appositamente a ciò finalizzato, ha dovuto richiedere la sede definitiva tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai predetti indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

In tal modo, quindi, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la stessa sede provinciale di quella di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente.

Tale disparità di trattamento – in dispregio del punteggio posseduto - è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocata nelle GAE da molto tempo ed è stata impiegata per supplenze da circa 15 anni con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi, penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

Per completezza, si osserva che le operazioni di mobilità, nella parte in cui, nella seconda fase, hanno distinto la posizione dei docenti assunti entro il 2014/2015 dagli altri, senza considerare il punteggio, sono altrettanto illegittime.

Invero, altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotta illegittimamente dal C.C.N.I. e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti entro il 2014/2015.

Infatti, nell'art. 6 del C.C.N.I. del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge “1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da



*ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;”.*

Senonché, ciò non trova riscontro nell'art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)”.*

Sicché, l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017, i *“docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015”*, partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C; invece, l'art.6 del C.C.N.I., sulle *“Fasi dei trasferimenti e dei passaggi”*, a proposito della *“FASE B”* prevede che *“1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, ... . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. ....”.*

### **E la differenza non è di poco conto.**

Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'O.M. 241/2016, essa introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.



Infatti, tale norma contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito.

Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

In ogni caso, la legge parla di mobilità territoriale nazionale su ambito -con la sola deroga del vincolo triennale- e non prevede alcuna prerogativa diversa dal punteggio posseduto.

**Per cui, l'unico criterio discrezionale doveva essere quello del merito e quindi quello del punteggio nella graduatoria di mobilità ed in caso di parità di punteggio l'anzianità anagrafica posseduta.**

Sul punto il Consiglio di Stato è costante nel ritenere prevalente il criterio meccanico del punteggio in graduatoria in materia di mobilità e di trasferimento di docenti, applicando i principi fondamentali sanciti nella nota sentenza della Corte Costituzionale (n.41/2011), più precisamente in applicazione del principio merito ha ritenuto che “ il trasferimento territoriale comporta l'allocatione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio” (Cons.Stato Sez.VI, 2119/2011)

Pertanto, per tutto quanto sopra considerato - per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e dell'illegittimo C.C.N.I. nelle parti sopra evidenziate -, **resta il fatto che la ricorrente (nata il 04/08/1976)** nel presentare la domanda di mobilità per l'anno 2016/2017 ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Enna (primo ambito Sicilia 0011) – (secondo ambito



Sicilia 0012 ) successivamente e gradatamente le altre province della Sicilia e nazionali, come si legge nella domanda di mobilità, ottenendo un punteggio di **18** (+ 6 ai fini del ricongiungimento al coniuge ai sensi di quanto previsto dall'allegato 1 al C.C.N.I. dell'8.4.2016 sulla mobilità), **e quindi di punti 24** (sull'ambito Sicilia 0011 in cui ricade il suo comune di residenza di Nicosia) superiore **ai docenti partecipanti alla mobilità 2016/2017 provenienti dalla G.M. del concorso 2012** rispetto ai quali doveva trovare applicazione la precedenza per maggior punteggio. Infatti, ai sotto indicati docenti, per come si evince dalle rispettive domande di mobilità sono stati convalidati i seguenti punteggi:

(Buttafuoco Maria punti 16 + 6 Coniuge - 1<sup>a</sup> preferenza espressa Sicilia 0012);  
(Capizzi Paolo punti 12 + 6 ric. Coniuge - 1<sup>a</sup> preferenza espressa Sicilia 0012) –  
(Crisci Katia punti 12 + 6 ricon. Coniuge - 1<sup>a</sup> preferenza espressa Sicilia 0011)  
(Costa Maria Catena punti 17 + 6 Coniuge - 1<sup>a</sup> preferenza espressa Sicilia 0012)(Ferrigno Daniela punti 12 - 1<sup>a</sup> preferenza espressa Sicilia 0012)  
(Lo Porto Maria Ausilia punti 12 - 1<sup>a</sup> preferenza espressa Sicilia 0012 )  
(Lotario Basilia punti 14 +6 Coniuge - 1<sup>a</sup> preferenza espressa Sicilia 0012) – tutti assegnati all'ambito Sicilia 0011;

Il diritto soggettivo della sig.ra Tumminaro Giuseppa ad essere assegnata nel primo ambito scelto con la domanda di mobilità 2016/2017 (ambito Sicilia 000011) è stato violato non solo per la disparità di trattamento residua nella precedenza illegittima concessa a quelli provenienti dalla idoneità concorso 2012 ma è stato ulteriormente violato non applicando il maggiore punteggio attribuito alla ricorrente.

Sul punto è chiaro l'allegato 1 del C.C.N.I. sottoscritto in data 8 aprile 2016 - *“ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”* che prevede, circa la “fase C”: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

Illegittima risulta, quindi, l'assegnazione dei docenti Buttafuoco Maria, Capizzi Paolo, Crisci Katia, Costa Maria Catena, Ferrigno Daniela, Lo Porto Maria Ausilia e Lotario Basilia sia in sede di assegnazione provvisoria (2015/2016) che in sede di mobilità provinciale 2016/2017.





Non può dubitarsi, allora, come la sig.ra Tumminaro Giuseppa è stata pregiudicata nella scelta di tale Ambito Territoriale a vantaggio dei suddetti docenti sia in sede di assegnazione provvisoria (2015/2016) destinata illegittimamente agli idonei del concorso 2012, sia nel trasferimento definitivo 2016/2017 in quanto costoro posseggono un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.

Si noti, infine, come alla docente Crisci Katia nonostante un punteggio di 12 è stato, per errore, attribuito dall'Ufficio scolastico provinciale di Enna, un punteggio di 18 e quindi errato -confrontare domanda di mobilità 2016/2017 e bollettino pubblicato dal USP di Enna –prodotti in atti.

L'art. 6 del C.C.N.I. ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, e, comunque, nell'ordinamento scolastico e meno che mai, più in generale, nell'ordinamento giuridico.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione essendole stata preclusa l'assegnazione nell'Ambito Territoriale di Enna (come negli altri Ambiti), **riservata prioritariamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012 e titolari di un punteggio, addirittura inferiore in palese pregiudizio del criterio del merito.**

Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che la ricorrente ancora non si capacita come in base al punteggio di 18 + 6 sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, ambito 0011, la cui richiesta (come si evince dalla domanda di mobilità allegata in atti), risulta essere la 42<sup>a</sup> quando, nella sua richiesta, aveva selezionato, in prima istanza, Enna (nell'ordine ambiti Sicilia 0011, 0012 della prov. di Enna, e poi i successivi ambiti regionali e nazionali).

Invero, ai fini della prossimità della catena di vicinanza rispetto alla provincia di Enna, sede prescelta in quanto di residenza della ricorrente, la sede di assegnazione si trova ad oltre 1300 km e quindi tra i punti più lontani di cui alla tabelle di prossimità prevista dall'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016.



Sul punto fa chiarezza il **Tribunale di Taranto – Ordinanza n. 16416-2017 del 20 maggio 2017.**

Sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata l'assegnazione della ricorrente frutto del famoso c.d. “algoritmo” per l'individuazione delle sedi.

Come sopra segnalato il Tar di Roma (con le ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016) si è pronunciato sospendendo gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili sopra evidenziati dal punto di vista della lesione del diritto soggettivo.

Ad ogni modo, per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della legge n. 107/2015, ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*; e tanto più che l'art. 63 del D.Lgs n. 165/2001, e smi, al comma 1, prevede che *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ..., ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”*.

Per cui, anche a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto dipendente della P.A., ha pieno diritto a rivolgersi al G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi.

Per completezza si fa presente che sede di “partenza” per la mobilità 2017/18 è conseguente alle illegittime procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016 che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15.

\*\*\*\*

**Sulla illegittimità e disapplicazione del C.C.N.I. a.s. 2017/2018 dell'11/04/2017 e dell'O.M. 12/04/2017 in ordine alla mobilità provinciale ed interprovinciale.**



Le procedure di mobilità relative all'anno scolastico 2017 /2018 e il mancato trasferimento interprovinciale, di cui alle procedure del 9.06.2017 relative alla scuola primaria sono illegittime.

Si rileva la totale violazione dei principi e delle norme in materia di buon andamento, imparzialità e di trasparenza cui avrebbe dovuto attenersi il MIUR nell'esecuzione di tutte le procedure di mobilità per l'a. s. 2017/18, comprese quelle di mobilità provinciale ed interprovinciale, e che il predetto MIUR non ha reso noti e non ha esplicitato i codici – sorgente (e relative modalità operative) dell'algoritmo che ha determinato tutti i movimenti dei docenti, avvenuti a vario titolo nelle varie sedi ed **il mancato rispetto del punteggio, dell'anzianità di servizio, del contratto di mobilità 2017.**

Si rileva, altresì, che gli Uffici Scolastici Provinciali hanno pubblicato gli elenchi dei trasferimenti dei docenti aggregandoli in base alla sede di “partenza” e non di “destinazione”, rendendo estremamente difficoltoso, se non addirittura impossibile, il controllo dei dati, in quanto è necessario verificare migliaia di elementi pubblicati da tutti gli Uffici scolastici italiani per conoscere la nuova composizione del personale docente che è stato trasferito in una provincia.

Infatti è oltremodo rilevante la oggettiva impossibilità di verificare quali sono state le scelte operate da ciascun docente che ha ottenuto il trasferimento, nelle singole domande di mobilità, in quanto non è stato reso noto l'elencazione delle sedi scelte ed il rispettivo ordine, né se tali docenti hanno fatto richiesta di ulteriore mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).

La comunicazione relativa alle procedure di mobilità a.s. 2017/2018, inoltre, è carente di qualsivoglia motivazione e la stessa non motiva e non giustifica in alcun modo il mancato trasferimento richiesto.

Si ritiene che il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018 dell'11.04.2017 che in estratto si produce (**doc. 37**) l'Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12.04.2017 (**doc. 38**) siano contrari ai principi di uguaglianza e trasparenza della Pubblica Amministrazione, nonché lesivi dei diritti dei docenti di ottenere una sede tra quelle richieste e dei criteri di anzianità di servizio e del punteggio.



E' censurabile l'allegato 1 del C.C.N.I. 2017 e l'ordine delle operazioni che hanno determinato la sequenza operativa nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo in quanto non disciplinato dalla normativa vigente e scaturente da scelte inique, che hanno diviso i trasferimenti in due fasi operative, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto-fasi, la cui correttezza degli esiti è dubbia e non trasparente.

E' censurabile, anche, l'introduzione e l'applicazione del differente trattamento che privilegia i docenti, anche con minore punteggio, che hanno effettuato nelle domande di mobilità 2017 le scelte "puntuali" di scuole o ambiti, soddisfatte per prime rispetto alle scelte "sintetiche" delle province, in quanto gli Uffici Scostatici Provinciali, prima della scadenza del termine della presentazione delle domande, non hanno comunicato quali fossero le sedi disponibili (scuole ed ambiti) nelle varie province, obbligando, di fatto, i docenti a privilegiare la scelta delle intere province per evitare di indicare scuole o ambiti presumibilmente non disponibili.

Si fa presente, invero, che sede di "partenza" per la mobilità 2017/18 è conseguente alle illegittime procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016, che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15.

\*\*\*\*

**2- Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 del C.C.N.I. del 08/04/16 e della O.M. 241 di pari data- Illegittimità del trasferimento presso l'ambito 0011 Regione Emilia Romagna a seguito della mobilità 2016/2017 per violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta per aver assegnato nella fase C nell'ambito Sicilia 0011, 0026, 0013, 0006 e 0009 docenti partecipanti e tutti movimentati nella fase D.**

**Violazione del principio della catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali.**

**Illegittimità della riconferma del trasferimento definitivo presso l'ambito 0011 Regione Emilia Romagna a seguito della mobilità 2017/2018.**



Per come dimostra il bollettino nazionale dei trasferimenti della mobilità 2016/2017 già allegato (7) la ricorrente ha partecipato alla fase “C” della predetta mobilità ed assegnata presso l’ambito Emilia Romagna 0011.

Dopo la fase “C” prevista dalla normativa segue la fase “D” e a tal proposito l’art. 6 del C.C.N.I. del 8/4/2016 prevede che: *“ Gli assunti nell’a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.”*

Nella fase “D”, quindi, sono individuati quei posti che non sono stati assegnati nella fase precedente.

A tal punto per meglio argomentare l’illegittima assegnazione della ricorrente nell’ambito 0011 Regione Emilia Romagna è necessario ed indispensabile puntualizzare che:

**a- la docente Puglisi Sabrina** nata il 04/04/1974, per come si evince dalla nota prot. AOOUSPMN n. 5448 del 13/08/2015 USP di Mantova (già doc. n. 20), è stata immessa in ruolo nell’anno 2015/2016 nella fase A del piano assunzionale L. 107/15 su posto comune primaria ed assegnata in sede provvisoria all’ I.C. Ostiglia L2 di Mantova.

La docente in questione, che gode di precedenza, secondo il Decreto Dirigenziale prot. 3759/1 del 29/07/2016 dell’USP di Enna (**già doc. n. 10**), risulta assegnata a seguito della mobilità 2016/2017, presso l’ambito 0011 e nulla viene evidenziato in merito a quale fase della movimentazione la stessa avesse di fatto partecipato denotando una chiara e conclamata mancanza di trasparenza o quanto meno una possibilità di verifica.

E’ il bollettino nazionale dei trasferimenti sulla mobilità 2016/2017 fase D (già allegato) che accerta incontrovertibilmente la fase di partecipazione della docente qui menzionata sancendo la lesione del diritto soggettivo della ricorrente.

Infatti, secondo l’articolazione delle diverse e successive fasi sulla mobilità 2016/2017 dettate dal C.C.N.I del 8/04/16 e dell’O.M. 241 di pari data la docente in



questione, poiché proveniente dalla fase A, poteva solo partecipare alla mobilità provinciale su scuole e/o alla mobilità interprovinciale su ambiti dopo gli assunti nelle fasi B-C da GAE, che ne hanno diritto per legge.

La docente Puglisi, pur godendo di precedenza, ha partecipato alla mobilità interprovinciale 2016/2017 ed inclusa, per come dimostra il bollettino dei trasferimenti, nella fase “D”.

La precedenza vantata dalla Puglisi deve, quindi, trovare ingresso nella singola fase di partecipazione dei trasferimenti atteso che il CCNI prevede che le precedenze e/o i singoli punteggi operino all’interno di ogni singola fase (Tribunale di Milano – Sentenza n. 848-2017 del 23 marzo 2017 ”E’ illegittimo il trasferimento della docente di fase “c” quando siano stati assegnati dei posti in fase “d” trattandosi di una fase residuale alle precedenti. A nulla rilevando l’eventuale precedenza).

Inoltre, diversamente da quanto sostiene l’USP di Enna con la nota prot. 2736 del 16/06/2017, la docente in questione NON risulta assunta nella fase C da Gae in quanto nominata in ruolo -scuola primaria- su posto comune nella fase A del piano assunzionale L. 107/15 come dimostra la nota dell’USP di Mantova prot. n. 5448 del 13/08/2015.

Tanto è vero che la Puglisi proprio perché proveniente dalla fase A e non dalla fase C del piano assunzionale ha potuto partecipare alla mobilità 2016/2017 ed inclusa nei bollettini della fase D secondo le previsioni dell’art. 6 comma 2 del C.C.N.I. dell’8/4/16.

La legittimità del trasferimento della Puglisi da Mantova ad Enna -ambito Sicilia 0011- trova legittimazione solo in quanto residuava un posto libero dopo la movimentazione delle fasi precedenti (e non potrebbe essere altrimenti).

Se così è il posto assegnato alla docente Puglisi -ambito Sicilia 0011-, proprio perché residuava, doveva essere assegnato alla ricorrente partecipante alla precedente fase “C” che aveva indicato al primo posto della preferenza proprio l’ambito Sicilia 0011 per come dimostrato in atti.

**b)** anche il caso della docente Baglieri Chiara soggiace alle stesse contestazioni di diritto formulate per la docente Puglisi, infatti, per come si evince dalla nota del 03/08/2015 dell’USP di Prato (già doc. n.22), la stessa è stata assunta nell’anno



scolastico 2015/2016 nella fase A su posto comune del piano assunzione legge 107/2015 ed assegnata come sede provvisoria all'Ufficio Scolastico della Toscana Ambito Territoriale di Prato.

La docente in questione che gode di precedenza, secondo il Decreto Dirigenziale prot. 4442 del 29/07/2016 dell'USP di Siracusa (**doc. n. 22 bis**) che in estratto si produce, risulta assegnata a seguito della mobilità 2016/2017 nell'ambito Sicilia 0026 e nulla, anche in questo caso, viene evidenziato in merito a quale fase della movimentazione la stessa avesse di fatto partecipato denotando una chiara e conclamata mancanza di trasparenza o quanto meno una possibilità di verifica.

E' il bollettino nazionale dei trasferimenti sulla mobilità 2016/2017 fase D (già allegato) che accerta incontrovertibilmente la fase di partecipazione della docente qui menzionata sancendo la lesione del diritto soggettivo della ricorrente.

Orbene, anche in questo caso, secondo l'articolazione delle diverse e successive fasi sulla mobilità 2016/2017 dettate dal C.C.N.I del 8/04/16 e dell'O.M. di pari data la docente in questione, poiché proveniente dalla fase A, poteva partecipare solo alla mobilità provinciale su scuole e/o alla mobilità interprovinciale su ambiti dopo gli assunti nelle fasi B-C da GAE, che ne hanno diritto per legge.

La docente in questione ha partecipato ai trasferimenti interprovinciali ed inclusa, per come si evince dal bollettino dei trasferimenti, nella fase "D" (vedi doc. n. 24).

La precedenza vantata dalla Baglieri deve, quindi, trovare ingresso nella singola fase di partecipazione dei trasferimenti atteso che il CCNI prevede che le precedenze e/o il punteggio operino all'interno di ogni singola fase (Tribunale di Milano – Sentenza n. 848-2017 del 23 marzo 2017 "E' illegittimo il trasferimento della docente di fase "c" quando siano stati assegnati dei posti in fase "d" trattandosi di una fase residuale alle precedenti. A nulla rilevando l'eventuale precedenza").

La legittimità del trasferimento della Baglieri da Prato a Siracusa (ambito Sicilia 0026) trova legittimazione solo in quanto residuava un posto libero dopo l'espletamento delle fasi precedenti (e non potrebbe essere altrimenti).

Se così è il posto assegnato alla docente Baglieri -ambito Sicilia 0026-, proprio perché residuava, doveva essere assegnato alla ricorrente partecipante alla precedente



fase “C” che aveva indicato all’ottavo posto della preferenza proprio l’ambito Sicilia 0026 per come dimostrato in atti.

Ma vi è di più.

a) dal bollettino nazionale dei trasferimenti della fase “D” risultano, inoltre, inserite su posto di sostegno le seguenti docenti:

aa) la docente Cuscunà Loredana Enrica Rosa nata il 02/06/1969 immessa in ruolo alla fase “B” - **da concorso**- della scuola primaria su posto di sostegno è stata assegnata nella Regione Lazio provincia di Roma per come dimostrato dall’elenco degli aspiranti accettanti la proposta di nomina per la fase “B” (già doc n. 17) a seguito delle convocazioni fissate con prot. 20666 del 01/09/2015.

La docente in questione, che non gode di precedenza, secondo il Decreto Dirigenziale prot. 11351 del 29/07/2016 dell’USP di Catania (**doc. n. 17 bis**) che in estratto si produce, risulta assegnata a seguito della mobilità 2016/2017, presso l’ambito 0009(sulla trasparenza valgono le stesse considerazione di cui sopra).

Ora, secondo l’articolazione delle diverse e successive fasi sulla mobilità 2016/2017 dettate dal C.C.N.I del 8/04/16 e dell’O.M. di pari data la docente in questione poteva partecipare solo alla mobilità provinciale su ambiti e/o alla mobilità interprovinciale su ambiti – in quanto proveniente da concorso - dopo gli assunti nelle fasi B-C da GAE, che ne hanno diritto per legge.

La docente Cuscunà ha partecipato, alla mobilità interprovinciale ed inclusa, per come dimostra il bollettino dei trasferimenti, nella fase “D” su posto di sostegno.

La legittimità del trasferimento della Cuscunà da Roma a Catania -ambito Sicilia 0009- trova giustificazione solo in quanto residuava un posto libero dopo la movimentazione delle fasi precedenti (e non potrebbe essere altrimenti).

Se così è il posto che è stato assegnato alla docente Cuscunà, proprio perché residuava, doveva essere assegnato alla ricorrente partecipante alla precedente fase “C” che aveva indicato al 22° posto della preferenza proprio l’ambito Sicilia 0009 per come dimostrato in atti a prescindere se il posto riguardasse il sostegno o le eventuali precedenza e/o punteggio che devono trovare ingresso in ogni singola e distinta fase per come detto sopra.





**Lo stesso criterio e principio vale per le seguenti docenti tutte movimentate nella fase D, secondo il bollettino nazionale dei trasferimenti, anche se assegnati su posto di sostegno:**

- 1) Giordano Grazia che gode di precedenza, proveniente da fase A -GAE- ambito territoriale di Agrigento per come dimostra la nota prot. n. 0000101 del 05/08/2015 (già allegato 18), è stata assegnata nell'ambito territoriale Sicilia 0009 giusto Decreto Dirigenziale dell'USP di Catania prot. 11351 del 29/07/2017 (**doc. 18 bis**).
- 2) Oliveri Maria Rosa proveniente dall'Ambito Territoriale di Siracusa dalla fase "0" concorso primaria sostegno, per come dimostra la nota prot. 6574 del 14/10/2015 (già doc. n. 19) è stata assegnata nell'ambito territoriale Sicilia 0006 giusto Decreto Dirigenziale dell'USP di Catania prot. 11351 del 29/07/2017 (**doc. 19 bis**).
- 3) Bongiovanni Beatriz assegnata proveniente dall'Ambito Territoriale di Catania dalla fase "0" - GAE - primaria sostegno per come dimostra la nota prot. 12410 del 25/08/2015 (già doc. n. 21) è stata assegnata nell'ambito territoriale Sicilia 0013 in prov. di Messina per come dimostra il bollettino nazionale dei trasferimenti della fase D;
- 4) Argento Maria Adele assegnata nell'ambito territoriale Sicilia 0026, proveniente dall'Ambito Territoriale di Catania dalla fase "0" - concorso- primaria sostegno, per come dimostra la nota prot. 11029 del 03/08/2015 (già doc. n. 23) per la quale valgono le stesse considerazioni di fatto e di diritto della docente Baglieri Chiara sopra richiamate qui integralmente trascritte.

**Le suddette docenti in quanto partecipanti alla fase D non potevano vantare alcun diritto di priorità rispetto alla ricorrente movimentata nella fase C indipendentemente che ad esse fossero state assegnate posti di sostegno o che le stesse potessero usufruire di ulteriori precedenzae poiché essendo diverse le fasi di partecipazione solo esclusivamente ad esse si devono riferire.**

Invero, secondo il C.C.R.I. della Regione Sicilia sottoscritto in data 24/08/2016 punto C, era prevista la possibilità di assegnare il posto di sostegno a docenti di posto comune non in possesso del titolo di specializzazione (come la ricorrente) per come dimostrano i decreti degli UU.SS.PP. di Catania e Siracusa già prodotti, con i



quali, in virtù di tale previsione contrattuale, i relativi posti sono stati assegnati anche a docenti privi di specializzazione.

Non vi è dubbio che l'assegnazione su posto comune della docente Puglisi Sabrina nell'ambito scolastico Sicilia 0011 movimentata nella fase "D" abbia di fatto leso il diritto soggettivo della ricorrente partecipante alla fase "C" che si è vista illegittimamente assegnata, a causa di tale errore, nell'ambito 0011 Modena a 1300 Km. di distanza dalla propria residenza lontano dalla sfera familiare e con notevoli pregiudizi economici e per l'anno scolastico 2017/2018 a seguito della riconferma della sede di Modena.

Lo stesso dicasi per le docenti Cuscunà, Giordano, Oliveri, Bongiovanni, Baglieri ed Argento anch'esse movimentate nella successiva fase "D".

**A tal uopo il Tribunale di Modena con propria ordinanza n. cronol. 1020/2017 del 09/03/2017 RG n. 1743/2016** ha accolto, in caso analogo a quello oggi prospettato, il ricorso proposto da una docente accertando che: *"Se così è, deve ritenersi illegittima l'assegnazione della ricorrente nell'odierno ambito territoriale Emilia Romagna 0011, poiché essa presuppone che in quel ambito territoriale richiesto – è indicato a preferenza di quello emiliano – non vi fossero più posti disponibili, essendo stati tutti assegnati a docenti che li aveva indicati in un ordine di preferenza anteriore rispetto a quello in cui li aveva indicati la ricorrente oppure a docenti che – a parità di ordine di preferenza – avessero un punteggio maggiore ; - ma così non è stato nel caso in specie, essendo rimasto ancora un posto libero, assegnato nella fase successiva solo dopo l'assegnazione dell'ambito territoriale alla ricorrente."*

Sulla stessa scia giurisprudenziale:

**Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016, riconoscendo le ragioni di parte ricorrente, a tal proposito ha affermato che:** *"In particolare, nel corso del giudizio si è dimostrato che altro insegnante, "pur partecipando alla fase D della mobilità – che, in base all'art 6 co 2 C.C.N.I. mobilità, avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) e quindi, assegnare solo gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili, perché non scelti dagli insegnanti che avevano partecipato alle precedenti fasi – ha ottenuto l'ambito territoriale Puglia 0014, indicato anche dalla ricorrente al n. 21 delle sue preferenze territoriali, alla quale è stato invece assegnato, di ufficio, l'ambito territoriale Lombardia n 0012, da lei non richiesto, in contrasto con il*



*disposto degli artt 2 e 6 C.C.N.I. 8/4/2016, che impongono di tener conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste, dai docenti che partecipano alla fase successiva".*

**Così anche il Tribunale di Taranto Ordinanza n. cronol. 16416/2017 del 20/05/2017 RG n. 454/2017 -1** *"La fase D della mobilità, in base al più volte citato art. 6, co. 2, C.C.N.I. mobilità 8.04.2016, avrebbe dovuto espletarsi solo dopo l'esaurimento della precedente fase C, che disciplina il trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali, e quindi azionarsi -al fine di assegnare gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili solo a seguito del completamento/esaurimento della pregressa fase C, su posti cioè non scelti dai docenti che avevano preso parte alle pregresse fasi. La norma contrattuale impone, cioè, di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che prendano parte alle fase precedente, prima di attivare l'esame delle domande presentate dai docenti partecipanti della successiva fase, tanto al fine di garantire il rispetto dei valori di trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa, privilegiando -al fine di evitare abusi il criterio meritocratico (attribuzione della sede territoriale indicata in sede di preferenza sulla scorta del punteggio posseduto da ciascun candidato)."*

Nella sostanza e senza ombra di smentita, la ricorrente partecipante alla mobilità territoriale 2016/2017 in fase C, ha quindi diritto di preferenza di assegnazione della sede definitiva rispetto ai docenti partecipanti e movimentati nella fase D.

Da ciò discende, per concludere, che negli ambiti territoriali Sicilia 0011, 0026 0013, 0006, 0009 **(tutti gradatamente indicati dalla ricorrente partecipante alla fase C nelle preferenze territoriali della domanda di mobilità 2016/2017)** residuava un posto libero che doveva essere assegnato nella fase C e nello specifico alla sig.ra Tumminaro Giuseppa anziché alle docenti della fase D che, illegittimamente, a causa degli errori del MIUR attraverso il famigerato "algoritmo", si sono visti assegnare sedi non spettanti a tutto danno della ricorrente.

Anche in questo caso si evidenzia che sede di "partenza" per la mobilità 2017/18 è conseguente alle illegittime procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016 che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15.

\*\*\*\*\*



**Sulla illegittimità e disapplicazione del CCNI a.s. 2017/2018 dell'11/04/2017 e dell'O.M. 12/04/2017 in ordine alla mobilità provinciale ed interprovinciale.**

Le procedure di mobilità relative all'anno scolastico 2017/2018 e il mancato trasferimento interprovinciale, di cui alle procedure del 9.06.2017 relative alla scuola primaria sono illegittime.

Si rileva la totale violazione dei principi e delle norme in materia di buon andamento, imparzialità e di trasparenza cui avrebbe dovuto attenersi il MIUR nell'esecuzione di tutte le procedure di mobilità per l'a.s. 2017/18, comprese quelle di mobilità provinciale ed interprovinciale, e che il predetto MIUR non ha reso noti e non ha esplicitato i codici – sorgente (e relative modalità operative) dell'algoritmo che ha determinato tutti i movimenti dei docenti, avvenuti a vario titolo nelle varie sedi ed **il mancato rispetto del punteggio, dell'anzianità di servizio, del contratto di mobilità 2017.**

Si rileva, altresì, che gli Uffici Scolastici Provinciali hanno pubblicato gli elenchi dei trasferimenti dei docenti aggregandoli in base alla sede di “partenza” e non di “destinazione”, rendendo estremamente difficoltoso, se non addirittura impossibile, il controllo dei dati, in quanto è necessario verificare migliaia di elementi pubblicati da tutti gli Uffici scolastici italiani per conoscere la nuova composizione del personale docente che è stato trasferito in una provincia.

Infatti è oltremodo rilevante la oggettiva impossibilità di verificare quali sono state le scelte operate da ciascun docente che ha ottenuto il trasferimento, nelle singole domande di mobilità, in quanto non è stato reso noto l'elencazione delle sedi scelte ed il rispettivo ordine, né se tali docenti hanno fatto richiesta di ulteriore mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).

La comunicazione relativa alle procedure di mobilità a.s. 2017/2018, inoltre, è carente di qualsivoglia motivazione e la stessa non motiva e non giustifica in alcun modo il mancato trasferimento richiesto.

Si ritiene che il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018 dell'11.04.2017 e l'ordinanza ministeriale n.221 del 12.04.2017 siano contrari ai principi di uguaglianza e trasparenza della Pubblica



Amministrazione, nonché lesivi dei diritti dei docenti di ottenere una sede tra quelle richieste e dei criteri di anzianità di servizio e del punteggio.

E' censurabile l'allegato 1 del CCNI 2017 e l'ordine delle operazioni che hanno determinato la sequenza operativa nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo in quanto non disciplinato dalla normativa vigente e scaturente da scelte inique, che hanno diviso i trasferimenti in due fasi operative, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto-fasi, la cui correttezza degli esiti è dubbia e non trasparente.

E' censurabile, anche, l'introduzione e l'applicazione del differente trattamento che privilegia i docenti, anche con minore punteggio, che hanno effettuato nelle domande di mobilità 2017 le scelte "puntuali" di scuole o ambiti, soddisfatte per prime rispetto alle scelte "sintetiche" delle province, in quanto gli Uffici Scostatici Provinciali, prima della scadenza del termine della presentazione delle domande, non hanno comunicato quali fossero le sedi disponibili (scuole ed ambiti) nelle varie province, obbligando, di fatto, i docenti a privilegiare la scelta delle intere province per evitare di indicare scuole o ambiti presumibilmente non disponibili.

Si fa presente che sede di "partenza" per la mobilità 2017/18 è conseguente alle illegittime procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016, che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15.

\*\*\*\*\*

**Sulla illegittimità del mancato trasferimento della docente che ricopre la carica di pubblico amministratore.**

Come anticipato, la ricorrente, con Determina Sindacale numero 18/2016 del Comune di Nicosia, è stata nominata componente del consiglio di amministrazione della "Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia", che è un ente pubblico economico.

La distanza e l'allontanamento della ricorrente rendono di fatto, per la stessa, assolutamente impossibile lo svolgimento del mandato e creano gravissimo pregiudizio e danno non solo alla ricorrente, ma anche alla funzionalità dello stesso Ente, che non può svolgere regolarmente la propria attività, nonostante ai



componenti del consiglio di amministrazione spettano gli stessi diritti e le stesse priorità dei consiglieri comunali e degli assessori, ovvero dei pubblici amministratori, in quanto la suddetta Azienda è un ente pubblico economico.

Ciò è dimostrato anche dalla copia della delibera del Consiglio Comunale numero 33 del 17 Aprile 2013 del Comune di Nicosia, nella quale all'art.1 dello Statuto, (allegato in estratto), viene specificato che la natura giuridica della predetta azienda fa riferimento al Decreto Legislativo 267/2000, nonché agli articoli 139 fino al numero 160 del Regio Decreto n.3267/1993, nonché agli artt. dal n. 137 al n.168 della Legge 1126/1926, all'art. 4 della Legge 291/1952 e della Legge Regionale n.14/2006, art.17, e che, così come risulta dal comma 10 dell'art.12 del predetto Statuto, ai Consiglieri dell'Azienda aspettano le stesse incompatibilità previste dall'art.78 del Decreto Legislativo 267/2000.

La normativa nazionale e regionale prevede un'assoluta equiparazione tra la posizione del consigliere di amministrazione di enti economici territoriali, come enti pubblici quali comuni, province e regioni.

Tale determinazione è asseverata anche dal Consiglio di Stato con sentenza n.2605/2001 e la Cassazione Civile con ordinanza n.33691/2002, così come la Cassazione Civile n.3171/2002, che hanno stabilito il principio secondo il quale gli enti istituzionalmente dipendenti dall'ente locale e che assurgono, rispetto ad esso, ad un ruolo di organizzazione del sistema amministrativo, così come consorzi ed aziende speciali, sono strumentali per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici e funzioni, fanno parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati medesimi.

In virtù di quanto sopra, le funzioni che svolge la ricorrente sono di fatto equiparate alle cariche elettive necessitano di quel rapporto di continuità e presenza, che sono presupposto necessario per lo svolgimento della carica amministrativa.

Pertanto alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto alla precedenza di legge prevista dall'art.18 della L.03.08.1999 n.265 per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.

Sul punto basta citare il Tar Calabria, con la sentenza n. 894 del 2016, ed altre pronunce conformi sul punto che hanno stabilito che l'articolo 78 del decreto



legislativo 267/2000 (testo unico enti locali) risponde alla finalità di agevolare il lavoratore investito di una carica pubblica, rimuovendo gli eventuali ostacoli che possono impedire il legittimo svolgimento del suddetto ufficio e, dunque, di porlo nelle condizioni di espletare il mandato elettorale, possibilmente senza limitazioni riconducibili all'attività lavorativa svolta.

Nel caso in questione, **la distanza e l'allontanamento della ricorrente rendono di fatto, per la stessa, assolutamente impossibile lo svolgimento del mandato e creano un danno grave ed irreparabile non solo alla ricorrente, ma alla funzionalità dello stesso Ente, che non può svolgere regolarmente la propria attività.**

In mancanza di annullamento del trasferimento sarebbe costretta ad una scelta ingiusta: dimettersi dalla carica pubblica ovvero rinunciare al posto di lavoro ed alla relativa retribuzione, in palese contrasto con i principi della carta costituzionale.

\*\*\*\*

#### **Trasferimenti nella P.A. - Distanze chilometriche.**

In ultimo, e senza recesso da quanto fin qui argomentato, si rileva come la sig.ra Tumminaro sia stata trasferita ad oltre 1.300 chilometri dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia; ciò determinando grave nocumento per l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che per una docente di scuola primaria è imprescindibile. A ciò si aggiunga che un simile sacrificio, tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo (e lontano) contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto P.A., oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a oltre mille chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendo un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare.



\*\*\*\*\*

### **Risarcimento danni.**

Tale situazione ha indubbiamente arrecato alla ricorrente gravi pregiudizi e ne potrebbe arrecare ancor di più.

A causa dell'illegittimo trasferimento in Emilia Romagna, la ricorrente è stata costretta a trasferirsi in una provincia lontanissima, senza punti di riferimento né contatti, separandosi, tra l'altro senza alcun riscontro economico, dalla propria famiglia in spregio all'art. 4 della Carta Costituzionale.

Ciò determinando un pregiudizio "irreparabile" per la sig.ra Tumminaro, atteso che i relativi effetti lesivi stanno intaccando non solo la sfera patrimoniale, ma anche quella dei diritti personali e familiari.

Ed infatti, a causa delle lamentate irregolarità della procedura di mobilità, che ha determinato un illegittimo trasferimento, la ricorrente è stata costretta a sopportare innumerevoli disagi sia di ordine affettivo che sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare tutta la propria vita alla veneranda età di anni quaranta.

Rischia di rimanere per almeno tre anni lontano dalla propria famiglia.

La lontananza proprio dalla propria famiglia sta comportando grave pregiudizio per la stessa minandone gravemente l'unità e la serenità senza poter stare vicino ai propri figli.

Infatti il nucleo familiare della ricorrente, per come dimostrata lo stato di famiglia in autocertificazione è composto oltre dai coniugi dalla presenza di due figli minorenni dei quali uno sofferente a causa della lontananza della madre per come documentato dal certificato in atti.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale la ricorrente ha subito gravi danni atteso che la stessa risiede a Nicosia (EN) ed è stata trasferita in Emilia Romagna ove ha dovuto reperire l'alloggio e pagare le spese per il relativo canone di affitto (vedi contratti di locazione allegati **doc. n. 39 e 40**) che in caso contrario certamente non avrebbe affrontato.

Tale provvedimento, infatti, le ha imposto un radicale trasferimento, data la lontananza tra le regioni: ha dovuto prenotare il viaggio, reperire una sistemazione,





il tutto facendo fronte ad innumerevoli spese che altrimenti non avrebbe di certo sostenuto.

Ne consegue un pregiudizio reale e irreparabile per la ricorrente che è andata incontro alla mortificazione non solo della propria attività professionale, ma anche e soprattutto del ruolo di moglie e di madre.

\*\*\*\*

**Sussistenza del “fumus boni iuris” e del danno grave ed irreparabile.**

Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.

Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, si è in presenza di una chiara disparità di trattamento venutasi a creare tra i docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE, tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità, la ricorrente ha un punteggio superiore ai docenti Buttafuoco Maria, Capizzi Paolo, Crisci Katia Ferrigno Daniela, Lo Porto Maria Ausilia, Costa Maria Catena e Lotario Basilia rispetto ai quali doveva trovare precedenza.

Ma vi è di più. Per come argomentato in ricorso e dimostrato con la documentazione in atti prodotta, ai **sette** docenti movimentati **nella fase D**, nello specifico Cuscunà, Giordano, Oliveri, Puglisi, Bongiovanni, Baglieri ed Argento sono stati illegittimamente assegnati posti vacanti di fase C uno dei quali spettante alla ricorrente proprio perché partecipante alla stessa fase “C”.

Invero, il diverso e pari e/o maggior punteggio riportato nella graduatoria di mobilità dei docenti che provengono dalle GAE rispetto a quelli che provengono dal concorso 2012, individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità di servizio (si attenzioni l'età anagrafica tra coloro che provengono dal concorso 2012 e quelli che provengono dalle GAE) e, quindi, maggior merito professionale. Non solo, ma, come si è detto in premessa, in particolare per la ricorrente, per quanto risulta dal suo stato di servizio e dallo stesso “curriculum” presentato, tra i vari titoli, la stessa risulta già idonea all'insegnamento in virtù di un concorso pubblico ordinario per titoli ed esami svolto nell'anno 1999/2000, abilitante all'insegnamento nella scuola primaria; che la



pongono in posizione superiore a quella dei docenti inseriti nelle G.M. del concorso 2012 (che, addirittura, quando venne bandito non era abilitante all'insegnamento).

Se così è, la ricorrente non avrebbe avuto bisogno di presentare la domanda di mobilità 2017/2018 come ultima speranza di avvicinarsi alla sua famiglia per vedersi confermata presso la sede di Modena.

Infatti, l'assegnazione della predetta sede definitiva resta vincolante per tre anni. La ricorrente ha l'età di 40 anni, è stata precaria per circa 15 anni, la sua famiglia risiede a Nicosia.

Invece, pur essendo in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria conseguita nell'anno 1999/2000 a seguito di apposito concorso pubblico per titoli ed esami a tal fine indetto e nonostante il suo punteggio di 18 + 6 superiore a quello dei sette docenti del concorso 2012 FASE C, - nonché dei sette docenti movimentati nella fase D - si è trovata costretta a doversi trasferire in provincia di Modena con gravissime ripercussioni economiche non trascurabili per la sua famiglia residente a Nicosia (EN), e, comunque, per la sua stessa persona dovendo stare lontano dalla proprio nucleo familiare **(lo ripetiamo il figlio Stefano a causa di detta lontananza ha avuto e continua ad avere seri problemi di disadattamento sociale)** minando la sua serenità ed il suo equilibrio psicofisico.

Si sottolinea anche la complessità e oseremo dire l'impossibilità di esercitare, a causa della notevole distanza, la carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale rendendo palese la violazione del principio costituzionale che tutela gli amministratori pubblici al fine dell'espletamento del mandato senza impedimenti e pregiudizi. Deve, anche per questo motivo, concedersi l'invocato provvedimento cautelare.

Basti solo considerare, infatti, che, nell'ambito territoriale della provincia di Enna, Catania e Siracusa, alla ricorrente non è stato assegnato alcun posto vedendosi superata illegittimamente dai docenti provenienti dalle GM concorso 2012 addirittura con punteggio inferiore e da docenti provenienti e movimentati nella fase D.

Tale macroscopica illegittimità si è riflessa sulla successiva mobilità 2017/2018.



\*\*\*\*\*

**Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione.**

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del C.C.N.I. dell'8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dal concorso 2012, si solleva incidente di costituzionalità della norma medesima per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 40 anni sradicata dal territorio e dal contesto familiare e costretto a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98, sembra distinguere le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”*.

Tale disposizione dovrà essere applicata sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A, poiché al comma 98 è indicato che le assunzioni in fase A avvengono *“secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali”*.



Come si vede, gli assunti in fase Zero e A faranno domanda di mobilità per la sede definitiva nella provincia in cui hanno avuto l'immissione in ruolo secondo le "vecchie regole" (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994), e verrà assegnata loro una sede di titolarità, che potranno, però, perdere solo qualora risultassero soprannumerari.

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti assunti da GAE in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l'art. 1, comma 108, i docenti assunti da GAE in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria.

Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti da GM concorso 2012 in fase B e C nell'a.s. 2015/2016. Da tale omessa indicazione, il C.C.N.I. dell'8.4.2016 e, quindi, l'O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina preesistente della mobilità ordinaria, come per tutti i neoassunti in ruolo.

Solo che ciò – come si è avuto modo di precisare - non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, come mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73 (dell'art. 1, della legge n. 107/2015), espressamente, prevede la mobilità ordinaria, soltanto, per gli assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A, per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori assunti nella medesima data dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.

In ogni caso, tale discriminazione non avrebbe alcun senso anche alla luce della modifica introdotta, nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108, dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis, che non prevede alcuna distinzione tra di medesimi docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in materia di assegnazione provvisoria.



Ove mai, invece, si dovesse ritenere la normativa contrattuale e quindi anche l'O.M. n. 241 –quali atti presupposti– legittima perché conforme alla legge n. 107/2015, quest'ultima, certamente, sarebbe illegittima, in particolare, nella materia della mobilità docenti per l'assegnazione della sede definitiva, e ciò soprattutto, laddove, per gli assunti in via straordinaria in fase B e C, tale legge legittimasse una distinzione di trattamento tra le due posizioni dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.

Infatti, in tale ipotesi, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

Ciò premesso, la sig.ra Tumminaro Giuseppa, come sopra rappresentata e difesa, in via cautelare e di urgenza ex art. 700 cpc, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, voglia:

**1)** In ordine al “fumus boni iuris”, nel merito, ritenere e dichiarare (anche previa disapplicazione del C.C.N.I. dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), l'illegittimità della procedura della mobilità 2016/2017 con l'assegnazione definitiva della ricorrente presso l'ambito 0011 Regione Emilia Romagna poi confermata dalla successiva mobilità 2017/2018: per la evidente disparità di trattamento; per la violazione del merito assegnando i posti a docenti con minor punteggio; e per ultimo l'avere assegnato posti residuati nella fase C a docenti movimentati in fase “D”.

Si fa presente che sede di “partenza” per la mobilità 2017/18 è conseguente alle illegittime procedure della mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/16, che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15.

La docente Tumminaro Giuseppa ha diritto all'assegnazione della sede definitiva, nell'Ambito Territoriale della Provincia di Enna ambito Sicilia 0011 -prima preferenza



espressa-, così come anche richiesto con la domanda di mobilità 2016/2017 e/o, comunque nell'ordine delle preferenze gradatamente indicate e nello specifico: ambiti Regione Sicilia 0026 della provincia di Siracusa, 0013 della provincia di Messina e 0006, 0009 della provincia di Catania quali 8<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 15<sup>a</sup>, 22<sup>a</sup> preferenze territoriali espresse, senza discriminazione alcuna, nel rispetto del maggior punteggio riportato in graduatoria (ed in particolare in quella pubblicata nel bollettino dell'USP di Enna) e dei criteri di vicinorietà;

**2)** In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai danni della ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna Ambito Territoriale di Modena 0011 assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Tumminaro Giuseppa presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ambito Territoriale della Provincia di Enna 0011 e/o negli altri ambiti prescelti 0026, 0013, 0006, 0009 ) e/o comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

**3)** In via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche esposto in premessa - stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae-, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione; e, nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna Ambito Territoriale di Modena 0011 assegnando anche temporaneamente e con riserva la docente Tumminaro Giuseppa presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ambito Territoriale della Provincia di Enna 0011 (e/o negli altri ambiti prescelti 0026, 0013, 0006, 0009) e/o comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;



**-nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, previa disapplicazione del C.C.N.I. del 08/04/2016, dell'O.M. 241 di pari data, del CCNI del sottoscritto in data 11/04/2017 nonché dell'O.M. n. 221 del 12/04/2017:**

- 1)** ritenere e dichiarare illegittima l'assegnazione della sede provvisoria dei docenti Buttafuoco Maria, Capizzi Paolo, Crisci Katia, Costa Maria Catena, Ferrigno Daniela, Lo Porto Maria Ausilia e Lotario Basilia presso l'ambito Sicilia 0011 a seguito della mobilità 2015/2016 per manifesta e fondata disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, violazione di legge e dei principi costituzionali;
- 2)** ritenere e dichiarare, errato il punteggio attribuito dall'USP di Enna alla docente Crisci Katia; ritenere e dichiarare illegittima l'assegnazione definitiva dei docenti Buttafuoco Maria, Capizzi Paolo, Crisci Katia, Costa Maria Catena, Ferrigno Daniela, Lo Porto Maria Ausilia e Lotario Basilia presso l'ambito Sicilia 0011 a seguito della mobilità 2016/2017 per manifesta e fondata disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, violazione di legge e dei principi costituzionali nonché per violazione delle norme che codificano la precedenza per il maggiore punteggio.
- 3)** ritenere e dichiarare illegittima l'assegnazione definitiva della docente Puglisi Sabrina presso l'ambito Sicilia 0011 a seguito della mobilità 2016/2017 per manifesta e fondata violazione di legge, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, in quanto partecipante e movimentata nella fase D ha preceduto ingiustamente la ricorrente partecipante alla fase C;
- 4)** ritenere e dichiarare illegittima l'assegnazione definitiva delle docenti Cuscunà Loredana Enrica Rosa e Giordano Grazia presso l'ambito Sicilia 0009 a seguito della mobilità 2016/2017 per manifesta e fondata violazione di legge, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, in quanto partecipanti e movimentate nella fase D hanno preceduto ingiustamente la ricorrente partecipante alla fase C;
- 5)** ritenere e dichiarare illegittima l'assegnazione definitiva della docente Oliveri Rosa presso l'ambito Sicilia 0006 a seguito della mobilità 2016/2017 per manifesta e



fondata violazione di legge, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, in quanto partecipante e movimentata nella fase D ha preceduto ingiustamente la ricorrente partecipante alla fase C;

**6)** ritenere e dichiarare illegittima l'assegnazione definitiva della docente Bongiovanni Beatriz presso l'ambito Sicilia 0013 a seguito della mobilità 2016/2017 per manifesta e fondata violazione di legge, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, in quanto partecipante e movimentata nella fase D ha preceduto ingiustamente la ricorrente partecipante alla fase C;

**7)** ritenere e dichiarare illegittima l'assegnazione definitiva delle docenti Baglieri Chiara e Argento Maria Adele presso l'ambito Sicilia 0026 a seguito della mobilità 2016/2017 per manifesta e fondata violazione di legge, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, in quanto partecipanti e movimentate nella fase D hanno preceduto ingiustamente la ricorrente partecipante alla fase C;

**8)** ritenere e dichiarare illegittima l'assegnazione definitiva della docente Tumminaro Giuseppa presso l'ambito Regione Emilia Romagna 0011 provincia di Modena a seguito della domanda di mobilità 2016/2017 per manifesta e fondata ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere, violazione di legge e dei principi costituzionali nonché per violazione del principio della catena di vicinanza degli ambiti come indicati nella domanda di mobilità 2016/2017 e per aver attribuito posti residuati dalla fase C a docenti assegnati e movimentati nella successiva fase D.

**9)** ritenere e dichiarare illegittima la riconferma della sede definitiva della docente Tumminaro Giuseppa presso l'ambito Regione Emilia Romagna 0011 provincia di Modena a seguito della domanda di mobilità 2017/2018 tenuto conto che sede di "partenza" per la mobilità 2017/18 è conseguente delle illegittime procedure di mobilità dell'a.s. 2016/17 determinate dall'O.M. 241/2016, che ha regolato in maniera errata e viziata quanto stabilito dall'art.1 comma 108 della L.107/15 per tutte le ragioni indicate nel presente ricorso qui integralmente riportate e trascritte.

**10)** per l'effetto ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede definitiva alla docente Tumminaro Giuseppa presso





l'ambito scolastico della Sicilia 0011 della provincia di Enna quale primo ambito scelto nella domanda di mobilità 2016/2017;

**11)** ritenere e dichiarare che, in ragione di tali illegittimità, la sig.ra Tumminaro Giuseppa ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali e per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa quantificandoli in via equitativa.

**In via gradatamente subordinata:**

**1a)** per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione definitiva della docente Tumminaro Giuseppa in una delle sedi degli ambiti scolastici della Sicilia -gradatamente indicate - 0026 della provincia di Siracusa, 0013 della provincia di Messina e 0006, 0009 della provincia di Catania-quali 8<sup>^</sup>, 11<sup>^</sup>, 15<sup>^</sup>, 22<sup>^</sup> preferenze territoriali espresse nella domanda di mobilità 2016/2017 e comunque seguendo l'ordine di preferenza indicato nella suddetta domanda secondo l'invocato principio della catena di vicinanza fra ambiti;

**2b)** In via subordinata, per quanto anche esposto in premessa stante l'evidente disparità di trattamento tra docenti provenienti dal concorso 2012 e docenti provenienti dalle Gae, ove del caso, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 97 della Costituzione.

Nelle more, in ogni caso, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai danni della ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna Ambito Territoriale di Modena 0011 anche a seguito della riconferma della sede relativa alla mobilità 2017/2018 - assegnando anche temporaneamente e con riserva la docente Tumminaro Giuseppa presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Enna 0011 (e/o negli altri ambiti prescelti 0026, 0009, 0006 e 0013), e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare.

Condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e compensi di giudizio da corrispondere al difensore costituito che si dichiara antistatario.



Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche all'esito delle difese di controparte.

**Istanza di autorizzazione alla notifica ai docenti contro  
interessati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

In ragione dell'elevato numero dei contro interessati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze, si chiede che il Tribunale adito, siccome per altro già fatto in altri casi analoghi da numerosi Giudici del Lavoro d'Italia, autorizzi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai contro interessati mediante pubblicazione del ricorso e dell'emittendo decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e/o della Sicilia. Si dichiara, che il valore della presente controversia è indeterminabile ed ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30.05.2002 n. 115 non è dovuto contributo unificato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia all'indirizzo di posta certificata avv.filippogiangrasso@legalmail.it.

Si allegano in copia i sotto elencati documenti:

1) domanda di partecipazione piano assunzionale straordinario legge 107/2015; 1bis)bollettino assunzione fase C; 2)proposta di assunzione; 3) O.M. 241/16; 4) C.C.N.I. del 08/04/2016; 5)domanda di mobilità territoriale 2016/2017; 6) domanda di mobilità - attribuzione punteggio USP Modena; 7)estratto bollettino assegnazione fase C; 8) reclamo del 05/08/2016; 9)notifica assegnazione sede scolastica; 10)nota prot. n. 3759/1 del 29/07/2016 USP Enna; 11)estratto bollettino trasferimento mobilità 2016/2017; 12)istanza accesso atti; 13)diffida URS Sicilia; 14)lettera trasmissione atti; 14 a-b-c-d-e-f-g domande mobilità per assegnazione ambito provinciale; 15) reiterata richiesta accesso atti; 16) risposta USP Enna prot. 2736 del 16/6/17; 17)assegnazione sede USP Roma; 17bis)decreto trasferimento USP Catania; 18)assegnazione sede USP Agrigento; 18bis)decreto trasferimento USP Catania; 19)assegnazione sede USP Siracusa; 19bis)decreto trasferimento USP Catania; 20)assegnazione sede USP Mantova; 21)assegnazione sede da Gae USP Catania; 22)assegnazione sede USP Prato; 22 bis)Decreto Dirigenziale prot. 4442/2016 USP Siracusa; 23)assegnazione sede da concorso USP Catania;



24)bollettino nazionale trasferimenti fase D; 25)autocertificazione stato di famiglia;  
26)certificato medico; 27)domanda mobilità 2017/18 con attribuzione punteggio;  
28) risposta mobilità 2017/18; 29)reclamo del 19/06/2017; 30)determina sindacale  
carica; 31) estratto statuto ASSP; 32) C.C.R.I. Sicilia anno scolastico 2016/2017;  
33) assegnazione posti sostegno a docenti privi di specializzazione USP di Catania;  
34) assegnazione posti sostegno a docenti privi di specializzazione USP di Siracusa;  
35) decreto ministeriale n. 82/2012; 36) D.I. n. 460/98; 36bis) Decreto Ministeriale  
n. 356/2014; 37)estratto C.C.N.I. 2017/2018; 38) estratto O.M. n. 221/2017; 39)  
contratto di locazione 1/1/2016; 40) contratto di locazione 15/09/2016.

Nicosia, 21 luglio 2017

(Avv. Giangrasso Filippo)

